Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Sabato, 23 agosto | Numero 201

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-37

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 19: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 38: » » 20: » » 11
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 55: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di fascicoli del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza 20 agosto 1909, n. 666;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 1.

Presso la Direzione generale della pubblica sicurezza prestano servizio sei ispettori generali, scelti fra i questori che abbiano esercitato le funzioni di questore da almeno tre anni.

La destinazione al Ministero è temporanea e non può durare più di un triennio per i due terzi di essi.

Gl'ispettori generali possono in ogni tempo, per disposizione del Ministero, essere destinati a reggere uffici di questura.

Un questore, designato, per ciascuna adunanza, dal Ministero entra a far parte, con voto deliberativo, del Consiglio di amministrazione e disciplina per gli affari relativi al personale di pubblica sicurezza.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale al riordinamento della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Intanto presso tale Direzione generale funzioneranno, alla dipendenza delle rispettive Divisioni amministrative, i seguenti uffici tecnici:

1° Ufficio speciale d'investigazione;
2° Ufficio per la prevenzione e repressione dell'abigeato;
3° Ufficio di polizia ferroviaria.

Della direzione dei suddetti uffici tecnici è incaricato un commissario con funzioni di vice questore.

TITOLO II.

Riordinamento degli uffici locali e del personale di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Nelle città capoluogo di Provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un Ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza al quale è preposto un commissario.

Art. 4.

I gradi nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza sono i seguenti:

Questore;
Commissario;
Vice commissario.

Ad esercitare le funzioni di vice questore sono designati in numero corrispondente a quello dei questori e degli uffici tecnici speciali istituiti presso la Direzione generale i commissari più anziani e meritevoli che il Consiglio di amministrazione abbia dichiarato idonei ad esercitare le funzioni medesime.

La promozione al grado di questore è fatta per merito esclusivamente tra i commissari che siano stati dichiarati idonei ad esercitare le funzioni di vice questore e le abbiano esercitate per almeno un triennio.

Nel primo triennio dell'applicazione del presente decreto la nomina a questore può essere fatta qualunque sia il periodo di servizio prestato come vice questore.

Art. 5.

Per il personale degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza è adottato il sistema del ruolo aperto. Essi conseguono un aumento periodico di stipendio, per anzianità nel grado.

Il numero dei posti, gli stipendi e gli aumenti periodici per ciascun grado degli ufficiali di pubblica sicurezza sono stabiliti nella tabella *A*) e quelli per gli impiegati di pubblica sicurezza nella tabella *B*) annesse al presente decreto.

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per conseguire gli aumenti stessi. Gli aumenti sono conferiti su parere del Consiglio di amministrazione.

La revisione del giudizio non favorevole alla concessione dell'aumento può essere provocata in ogni tempo d'ufficio ed anche richiesta dall'ufficiale ed impiegato interessato trascorso almeno un anno dal precedente giudizio.

Art. 7.

Quando l'ufficiale o l'impiegato di pubblica sicurezza rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamenze in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi quanti sono i mesi e le frazioni di essi che eccedano i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta a servizio militare, a motivi di servizio o ad altro pubblico ufficio. Il periodo di assenza per malattia, eccedente i due mesi, si calcola per metà.

Art. 8.

L'ufficiale ed impiegato di pubblica sicurezza che alla data della promozione al grado superiore abbiano uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantengono lo stipendio di cui sono provvisti. La differenza è assorbita dai successivi aumenti.

Art. 9.

Il servizio prestato in qualunque Amministrazione dello Stato si computa per intero se compiuto in grado equiparato o categoria non inferiore, e per metà della sua durata se prestato in grado o categoria inferiore.

Art. 10.

Per gli impiegati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali del R. esercito ed in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle vigenti leggi, i singoli periodi di aumento dello stipendio nei gradi della carriera d'ordine sono ridotti di un anno, in corrispondenza degli anni di servizio militare effettivamente prestati.

Art. 11.

Agli ufficiali di pubblica sicurezza che hanno superato gli esami per la promozione al grado di commissario o che non ottengano immediatamente la promozione è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Art. 12.

A tutti i funzionari di pubblica sicurezza è corrisposta una indennità annua di servizio nella misura di:

L. 2000 agli ispettori generali e questori;
L. 1700 ai commissari che esercitano le funzioni di vice questore;
L. 1500 ai commissari;
L. 1000 ai vice commissari.

È soppresso ogni altro assegno o indennità di carattere continuativo non contemplato nel presente decreto ad eccezione dell'indennità di residenza in Roma, stabilita dal R. decreto 3 luglio 1902, n. 248.

Art. 13.

Ai funzionari di pubblica sicurezza residenti nelle città di Roma, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia è corrisposta una indennità di sede nella misura seguente:

a) agli ispettori generali di pubblica sicurezza ed ai questori, L. 1200;
b) ai commissari che esercitano le funzioni di vice questore, L. 1000;
c) ai commissari, L. 800;
d) ai vice commissari, L. 500.

Art. 14.

Ai questori sono assegnate le seguenti indennità di carica:

Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Genova, Roma, Bologna, Venezia, L. 3000 — Ancona, Catania, Bari, Livorno, Padova, Messina, Alessandria, Brescia, Cagliari, Lecce, Parma, Pisa, Verona, Foggia, L. 1500 — Caserta, Modena, Novara, Pavia, Perugia, Piacenza, Ravenna, Como, Sassari, L. 1000 — Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Girgenti, Grosseto, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Pesaro, Porto Maurizio, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Siracusa, Siena, Sondrio, Teramo, Trapani, Treviso, Udine, Vicenza, L. 500.

Art. 15.

La pensione per gli ufficiali di pubblica sicurezza quando la media degli stipendi non supera le L. 2000 sarà eguale ad 1/35 di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera le L. 2000, la pensione sarà uguale ad 1/35 sopra le L. 2000 e ad 1/50 sopra ogni rimanente somma.

Art. 16.

Non sono ammesse promozioni straordinarie di grado nel personale dei funzionari di pubblica sicurezza, per qualsiasi motivo.

Però ai commissari, compresi in essi quelli cui sono state affidate funzioni di vice questore, e ai vice commissari nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, e con le modalità in detti articoli indicate, potrà essere concessa la abbreviazione di un anno del periodo di aumento di stipendio quadriennale o quinquennale in corso. Qualora però la concessa abbreviazione non si possa tutta effettuare in detto periodo se ne computerà la restante parte nel periodo successivo.

Art. 17.

Il personale di pubblica sicurezza non può essere distratto dal servizio attivo di pubblica sicurezza per essere destinato od applicato in uffici o servizi amministrativi centrali e provinciali anche se relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Sono eccettuati i soli uffici tecnici della Direzione generale della pubblica sicurezza retti da commissari con funzioni di vice questore, nei quali tutto il personale è tratto dai funzionari e dagli impiegati di pubblica sicurezza.

Il personale attualmente comandato od applicato sotto qualunque forma negli uffici centrali o provinciali dovrà essere rinviato entro

un anno dalla data del presente decreto, negli uffici attivi di pubblica sicurezza.

Art. 18.

È abolito il grado di delegato.

Gli attuali vice commissari o delegati, agli effetti della gerarchia e delle promozioni a scelta per merito comparativo al grado di commissario, saranno collocati nel ruolo in base alla anzianità ed allo stipendio goduto alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 19.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza ed impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui rispettivamente alla tabella *A*) e *B*) in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado, comprendendo nel primo grado, il periodo dell'alunnato.

Art. 20.

Agli effetti dell'articolo 19 ogni periodo di aumento di stipendio e l'aumento stesso devono considerarsi divisi in tante parti, quanti sono gli anni del periodo. Gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza devono essere classificati nel quadro dello stipendio del periodo maturato.

Art. 21.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza agli effetti dell'art. 19 si applicano le disposizioni dell'art. 9.

Art. 22.

Nel collocamento nei quadri di classificazione degli attuali impiegati di pubblica sicurezza, provenienti, a termini di leggi vigenti, dai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, di cui all'art. 10, è concessa l'abbreviazione di cui al detto articolo, anche per il servizio prestato anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 23.

Agli ufficiali di pubblica sicurezza che in virtù del collocamento nei quadri di classificazione venga a spettare sullo stipendio del quale erano provvisti al 1° maggio 1919, compreso l'aumento concesso con decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a quello di L. 1.200 già concesso con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, la differenza tra l'aumento che loro compete e l'aumento già concesso verrà corrisposta a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio, e che sarà assorbita nel successivo aumento periodico, ed, occorrendo, nel seguente.

Agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza invece ai quali spetti un aumento di stipendio maggiore di L. 2500, compreso in esso l'aumento di cui al citato decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di detta somma. Ad essi, però, è concessa l'abbreviazione di due anni nei successivi periodi di aumento di stipendio, per tanti periodi del grado cui essi appartengono, quanti sono gli anni di cui non si tenne conto per il limite suindicato.

Per i commissari ed i segretari l'aumento di L. 2500 di cui sopra deve essere calcolato in base agli stipendi iniziali assegnati al grado di commissario e di segretario dal presente decreto.

I questori conseguono lo stipendio assegnato al grado dal presente decreto.

Art. 24.

Nella prima attuazione del presente decreto possono essere conservati nell'ufficio di ispettore generale, gli ispettori e questori che prestano attualmente servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza anche se non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1° del presente decreto.

Art. 25.

I vice questori nominati anteriormente al presente decreto conservano il loro titolo e la loro funzione, ed agli effetti dello stipendio sono considerati come facenti parte del ruolo dei commissari.

Essi conseguono il massimo dello stipendio assegnato al grado di commissario dalla tabella *A*) indipendentemente dalla loro anzianità di servizio.

Art. 26.

Per la prima applicazione del presente decreto e per le vacanze che si verificheranno nei cinque anni successivi, le promozioni al grado di commissario saranno fatte per metà a scelta, per merito comparativo, tra i vice commissari i quali abbiano prestato servizio per dieci anni e per otto anni se provenienti dai vice commissari assunti anteriormente al presente decreto, i quali siano stati dichiarati ottimi nell'ultimo quinquiennio e con speciale giudizio dei prefetti delle provincie in cui prestano attualmente servizio, siano stati dichiarati in possesso delle qualità necessarie per esercitare un ufficio direttivo nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e per metà per esame di concorso tra i vice commissari che abbiano prestato otto anni di servizio o sei se laureati.

Dai suddetti concorsi saranno esclusi i vice-commissari assunti durante la presente guerra.

Le norme relative ai suaccennati concorsi saranno stabilite con appositi decreti Ministeriali.

Art. 27.

Le promozioni a scelta per merito comparativo alla metà dei posti di commissario istituiti col presente decreto dovranno aver luogo appena esaurita la assunzione in servizio dei vice-commissari di cui all'art. 28, e parimenti appena esaurita detta assunzione dovrà emanarsi il bando degli esami di concorso per l'altra metà dei posti di commissario di nuova istituzione.

Art. 28.

I posti vacanti di vice-commissari alla prima applicazione del presente decreto possono essere conferiti agli ufficiali del R. esercito sotto le armi o in congedo che abbiano prestato servizio nella guerra libica o nella presente, con preferenza a quelli che abbiano preso parte ad entrambe, che siano forniti almeno di licenza di scuola media di secondo grado e con preferenza ai laureati, che non abbiano superato i 34 anni di età, siano di irreprensibile condotta e riconosciuti fisicamente idonei.

Gli aspiranti dichiarati idonei saranno nominati, con riserva di anzianità, vice commissari in prova con lo stipendio ed assegni e le funzioni inerenti a tale grado, e dopo compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici di pubbblica sicurezza saranno sottoposti, per la nomina effettiva, ad un esame di idoneità dinanzi alla Commissione composta a norma dell'articolo 14 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, e ad un corso accelerato di polizia scientifica, dell'esito del quale si terrà conto nella graduatoria.

Le norme relative a tale esame di idoneità che consisterà in due prove scritte ed una orale, saranno stabilite con decreto ministeriale.

I vice commissari in prova che non avranno superato tale esame e quelli che dal Consiglio di amministrazione e disciplina non siano stati riconosciuti in possesso di tutti i titoli e requisiti necessari per la nomina ad effettivo saranno licenziati.

Il bando di assunzione in servizio di cui sopra deve essere emesso entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29.

Gli impiegati di pubblica sicurezza provvedono alla trattazione degli atti di polizia amministrativa. Essi attendono altresì alla registrazione, conservazione, copiatura e spedizione di tutti gli altri atti negli uffici di pubblica sicurezza.

Art. 30.

I posti di segretario di pubblica sicurezza sono conferiti ai segretari, in ragione di un terzo per esame di idoneità e di terzi per merito.

All'esame di idoneità sono ammessi coloro che abbiano compiuto dieci anni di servizio ed otto anni se forniti di laurea.

Art. 31.

Le promozioni ai posti di segretario istituiti col presente decreto diminuiti del sesto riservato ai vice commissari di cui all'art. 34, ed a quelli vacanti all'entrata in vigore della legge stessa dovranno per due terzi effettuarsi per merito appena esaurita l'assunzione in servizio dei vice segretari di cui all'art. 32, e parimente appena esaurita detta assunzione dovrà emanarsi il bando per gli esami di idoneità per il conferimento dell'altro terzo dei posti.

Art. 32.

I posti vacanti di vice segretario alla prima attuazione del presente decreto possono essere conferiti ai militari in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio nella guerra libica o nella presente, con preferenza a quelli che abbiano preso parte ad entrambe, ed agli avventizi in servizio delle Amministrazioni dello Stato da almeno due anni, che siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado e che si trovino nelle altre condizioni stabilite nell'art. 28.

Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati, con riserva di anzianità, vice segretari in prova con lo stipendio e le attribuzioni inerenti a tale grado e faranno presso gli uffici di pubblica sicurezza un periodo di tirocinio non inferiore a sei mesi, dopo il quale saranno sottoposti, per la nomina effettiva, ad un esame di idoneità dinanzi alla Commissione composta a norma del 2° capoverso dell'art. 14 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666.

Le norme relative a tale esame di idoneità, che consisterà in una prova scritta ed una orale, saranno stabilite con decreto Ministeriale.

I vice segretari in prova, che non avranno superato tale esame, e quelli che dal Consiglio di amministrazione e disciplina non siano stati riconosciuti idonei per difetto di diligenza, di attitudine, o per cattiva condotta saranno licenziati.

Il bando di assunzione in servizio di cui sopra deve essere emesso entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33.

Durante il periodo di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto, il Governo può disporre d'ufficio, sopra proposta del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, approvata dal Consiglio dei ministri, il collocamento a riposo anche degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza i quali abbiano compiuto 25 anni di servizio, ancorchè non abbiano raggiunto l'età di anni 60.

La spesa delle relative pensioni non potrà essere superiore a L. 500.000.

Art. 34.

Nella prima attuazione del presente decreto ed entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore di esso, un sesto dei posti di segretario di nuova istituzione potrà essere conferito ai vice commissari che siano stati dichiarati inidonei al servizio attivo di pubblica sicurezza ma idonei a quelli d'ordine, e che ne facciano regolare domanda.

I vice commissari trasferiti nel ruolo dei segretari saranno collocati nei quadri di classificazione degli stipendi dei segretari nella posizione corrispondente allo stipendio del quale sono provvisti.

Ove la corrispondenza non si verifichi essi saranno classificati nel quadro dello stipendio del periodo immediatamente superiore.

Qualora lo stipendio del vice commissario sia superiore al massimo dello stipendio assegnato ai segretari, la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno alla persona.

TITOLO III.

Corpo degli agenti investigativi

Art. 35.

È istituito un corpo di agenti di investigazione composto come dalla annessa tabella *C*, e con gli stipendi nella tabella stessa indicati.

Gli agenti di investigazione sono agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Possono essere nominati agenti di investigazione:

a) i sottufficiali e le guardie di città che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio;

b) coloro che hanno appartenuto al corpo delle guardie di città o al corpo degli agenti di custodia delle carceri o dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza e che furono congedati con la qualifica di ottimo;

c) i cittadini riconosciuti idonei al servizio di investigazione.

Tutti gli aspiranti oltre alla capacità debbono possedere sufficiente coltura e condotta irreprensibile.

Alle nomine ed ai licenziamenti si provvede per decreto Ministeriale.

Il riparto nelle provincie del Regno del personale degli agenti di investigazione sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 36.

Gli agenti di investigazione provenienti dal corpo delle guardie di città cessano di farne parte e non possono esservi riammessi.

Essi conservano il diritto a percepire i premi di rafferma già maturati, e tante quote quanti sono gli anni compiuti nella ferma in corso, considerando compiuto l'anno iniziato.

Ogni altro assegno cessa con la data della nomina ad agente investigativo.

I graduati in servizio anche se appartenenti ai corpi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente possono essere nominati agenti di investigazione benchè non abbiano compiuto la ferma contratta nei corpi medesimi.

Ad essi dovrà corrispondersi lo stipendio immediatamente superiore a quello di cui sono forniti nel corpo nel quale appartengono.

Art. 37.

Le mancanze degli agenti sono giudicate da una Commissione disciplinare permanente, istituita presso ogni Questura e composta del questore ed, in assenza, da chi esercita le funzioni di vice questore, che la presiede, e dei due funzionari più anziani dell'ufficio.

Non può far parte della Commissione il funzionario che ha denunciato la mancanza o che per qualunque ragione possa essere interessato nel giudizio di responsabilità, nel qual caso verrà sostituito col funzionario che immediatamente lo segue nell'ordine di anzianità.

Art. 38.

La Commissione disciplinare può applicare la pena della sospensione fino a due terzi della paga e non oltre la durata di un mese e proporre al Ministero il licenziamento.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso al prefetto.

Sulle proposte di licenziamento della Commissione giudica il Consiglio di disciplina.

Contro la decisione del prefetto e contro il provvedimento del licenziamento non è ammesso ricorso in via amministrativa nè in via giudiziaria.

La stessa Commissione, per causa di inidoneità fisica o intellettuale, può produrre il licenziamento dell'agente al prefetto, il quale ne riferirà al Ministero con motivato rapporto e parere.

Contro il provvedimento del licenziamento non è ammesso ricorso in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 39.

Per il collocamento a riposo e per la liquidazione della pensione agli agenti investigativi, si applicano le norme stabilite per i graduati delle guardie di città nel capitolo XIII del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città, approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367.

Art. 40.

Gli agenti di investigazione non potranno essere impiegati in servizi che non siano strettamente attinenti alla loro funzione.

Art. 41.

Gli agenti di investigazione avranno diritto alla indennità di trasferimento e di trasferta e di missione stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza.

Disposizioni finali.

Art. 42.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, quali delle attribuzioni attualmente demandate al Ministero dell'interno e quali di quelle assegnate ai prefetti dalla legge di pubblica sicurezza e dalle altre leggi speciali in materia di pubblica sicurezza siano da deferirsi rispettivamente ai prefetti ed ai questori.

Art. 43.

Le disposizioni del presente decreto che provvedono a migliorare gli assegni del personale in servizio avranno effetto dal 1° luglio 1919.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, giusta le annesse tabelle *A*, *B*, *C*.

Art. 44.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni del presente decreto, quelle del testo unico 31 agosto 1917, n. 690, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e le altre vigenti sulla materia; ed è altresì autorizzato ad emanare i regolamenti occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto e per l'ordinamento e funzionamento del corpo degli agenti investigativi.

Art. 45.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 46.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 47.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella **A**.

Ufficiali di pubblica sicurezza.

Vice commissari n. 1400.

Stipendio iniziale L. 4,500.

Aumento di	L. 800	dopo	4	anni	L. 5,300	al 5°	anno	di grado
»	» 800	»	4	»	» 6,100	9°	»	»
»	» 800	»	4	»	» 6,900	13°	»	»
»	» 800	»	4	»	» 7,700	17°	«	»
»	» 800	»	4	»	» 8,500	21°	»	»
»	» 600	»	5	»	» 9,100	26°	»	»
»	» 500	»	5	»	» 9,600	31°	»	»

Commissari n. 610.

Stipendio iniziale L. 8,000.

Avmento di	L. 1,000	dopo	5	anni	L. 9,000	al 5°	anno	di grado
»	» 1,000	»	5	»	» 10,000	10°	»	»
»	» 1,000	»	5	»	» 11,000	15°	»	»

Ispettori generali e questori n. 81.

Stipendio L. 12,200.

Tabella **B**.

Vice segretari di pubblica sicurezza n. 777.

Stipendio iniziale L. 3,500.

Con meno di 5 anni e di nuova nomina L. 3,500 fino al 5° anno di grado

Aumento di	L. 500	dopo	5	anni	» 4,000	dopo il 5°	»	»
»	» 500	»	5	»	» 4,500	» 10°	»	»
»	» 500	»	5	»	» 5,000	» 15°	»	»
»	» 500	»	5	»	» 5,500	» 20°	»	»
»	» 500	»	5	»	» 6,000	» 25°	»	»
»	» 500	»	5	»	» 6,500	» 30°	»	»

Segretari di pubblica sicurezza n. 533.

Stipendio iniziale L. 5,600.

Con meno di 5 anni e di nuova nomina L. 5,600 fino al 5° anno di grado

Aumento di	L. 700	dopo	5	anni	» 6,300	» 10°	»	»
»	» 700	»	5	»	» 7,000	» 15°	»	»
»	» 500	»	5	»	» 7,500			

Tabella **C**.

Agenti investigativi n. 8000.

Stipendio iniziale	L. 3,200
dopo 4 anni	» 4,000
» 8 »	» 4,500
» 12 »	» 5,000
» 16 »	» 5,500
» 20 »	» 6,000
» 25 »	» 6,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri:

NITTI.

Il numero 1440 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1769; l'art. 1 dell'altro simile decreto 27 gennaio 1919, n. 76; l'articolo unico del simile decreto 20 febbraio 1919, n. 192; l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618; gli articoli 5 e 16 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919 n. 370;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cessazione del servizio militare contemplata nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1769, si intende avvenuta col congedo illimitato della classe o della categoria a cui appartiene il conduttore di immobili, per il quale concorrono le condizioni stabilite nel medesimo articolo.

Art. 2.

È prorogato a due anni il termine di un anno asse-

gnato nel sopra citato art. 5 per il pagamento delle quote di affitto non corrisposte dagli inquilini durante il servizio militare, e durante i sei mesi successivi alla cessazione del medesimo a norma dei decreti Luogotenenziali 27 gennaio e 20 febbraio 1919, nn. 76 e 192.

Art. 3.

I due anni decorrono dalla scadenza dei sei mesi successivi alla cessazione del servizio militare, anche se l'inquilino abbia iniziato in tempo anteriore il pagamento delle predette quote.

Art. 4.

L'inquilino è tenuto a estinguere il debito per le quote arretrate in rate mensili non superiori a un ventiquattresimo della somma totale, salvo diversa convenzione fra le parti successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

Durante il periodo utile alla estinzione del debito di arretrati, il locatore non può aumentare la pigione attualmente corrisposta nè licenziare l'inquilino che adempie regolarmente le sue obbligazioni, qualunque sia la scadenza convenzionale.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1441 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 28 novembre 1918, n. 1829, e 3 gennaio 1919, n. 2, e il Nostro decreto 24 luglio 1919, n. 1303;

Visti i decreti emanati dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro degli affari esteri alle date del 23 febbraio e del 5 maggio 1919;

Sentito il Comitato pel commercio dei sudditi nemici;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei ministri degli affari esteri, delle colonie e dell'industria, commercio e lavoro, e sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono convalidate le disposizioni dei decreti emanati dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per gli affari esteri, alle date del 23 febbraio e del 5 maggio 1919, concernenti la riattivazione dei rapporti commerciali e dei traffici fra il Regno e sue colonie e i cittadini e sudditi italiani coi territori, le persone e gli enti dei nuovi Stati czeco-slovacco e polacco.

Art. 2.

È revocata, nei riguardi dei sudditi, enti e Società degli Stati czeco-slovacco e polacco, a decorrere rispettivamente dalla data di pubblicazione dei decreti interministeriali citati 23 febbraio e 5 maggio 1919 la disposizione dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, la quale stabiliva che durante la guerra nessun suddito degli Imperi austro-ungarico e germanico, dei quali erano parte gli attuali Stati czeco-slovacco e polacco, e nessun ente o Società commerciale che appartenesse a detti Imperi o avesse la propria sede nel territorio di essi, potesse intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure in materia civile, commerciale o amministrativa davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno o delle colonie, anche in sede non contenziosa, e fare iscrizioni o trascrizioni ipotecarie.

Dalle date stabilite nel precedente comma è, per conseguenza, revocata rispetto ai summentovati sudditi, enti e società, la sospensione di diritto delle istanze e procedure già iniziate stabilita nel capoverso del citato art. 11.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni saranno applicate con le deroghe che risultano stabilite dai trattati di pace stipulati e da stipulare.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — ROSSI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 maggio 1900, n. 173; 19 maggio 1904, n. 185 e 29 marzo 1903, n. 103; nonchè i regolamenti approvati con RR. decreti 24 dicembre 1900, n. 501 e 10 marzo 1904, n. 108;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867, che modifica le leggi ed i regolamenti predetti;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio u. s, col quale, in esecuzione del decreto Luogotenenziale avanti citato, venne nominata la Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per la municipalizzazione dei pubblici servizi per il triennio 1919-1921;

Attesochè il cav. gr. cr. Giuseppe Di Lorenzo, membro della Commissione anzidetta in rappresentanza della Corte dei conti, per essere stato collocato a riposo, ha cessato di far parte della ridetta Commissione Reale, ed occorre perciò sostituirlo con altro funzionario della stessa Corte;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il gr. uff. Mario Boselli Donzi, consigliere alla Corte dei conti, è nominato membro della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per la municipalizzazione dei pubblici servizi, in surrogazione straordinaria del cav. gr. cr. Giuseppe Di Lorenzo sopra nominato.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2079;
Riconosciuta la necessità di provvedere allo sgombero delle aree private nei Comuni sotto indicati, danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, salvo a determinare in seguito, in relazione agli eventuali bisogni che possano essere accertati, se consimili lavori siano necessari anche in altri abitati;

Decreta:

Art. 1.

I Comuni, nei quali l'Unione edilizia nazionale dovrà provvedere allo sgombero delle aree private, ai sensi degli articoli 1 a 8 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2079, sono i seguenti:

In provincia di Aquila.

Ajelli — Avezzano — Bagno — Balsorano — Barrea — Bisegna — Borgocollefegato — Capistrello — Cappadocia — Castellafiume — Celano — Cerchio — Civitella Roveto — Cocullo — Collarmele — Collelongo — Fiamignano (escluse le frazioni Fontefreddo, Piè di Piaggia e Carriafuni) — Gioia dei Marsi (per la sola frazione Gioia Vecchia) — Lecce nei Marsi — Luco nei Marsi — Magliano nei Marsi — Massa d'Albe — Ocre — Ortona dei Marsi (esclusa la frazione Santa Maria Maddalena) — Ortucchio — Paganica — Pescasseroli — Pescina — Pescorocchiano — Petrella Salto — San Vincenzo Valle Roveto — Sassa — Scoppito — Scurcola Marsicana — Tornimparte — Trasacco — Villalago — Villavallelonga — Villetta Barrea.

In provincia di Caserta.

Fontanaliri — Pescosolido — Sora.

In provincia di Chieti.

Serramonacesca.

Art. 2.

Con altro decreto potranno essere aggiunti altri Comuni a quelli suindicati.
Roma, 12 luglio 1919.

Per il ministro: CIAPPI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2079;
Ritenuta l'opportunità che l'Unione edilizia nazionale inizi i lavori di costruzione di casette economiche e popolari nei Comuni sotto indicati, salvo a determinare, con altro decreto, in quali altri abitati siano necessarie consimili costruzioni;

Decreta:

Art. 1.

I Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, nei quali l'Unione edilizia nazionale è autorizzata a costruire, con il fondo consentito dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2079, casette economiche e popolari, sono i seguenti:

In provincia di Aquila.

Acciano — Avezzano — Ajelli — Balsorano — Barrea — Bussi — Canistro — Capistrello — Castellafiume — Castel di Ieri — Celano — Cerchio — Civita d'Antino — Civitella Roveto — Collarmele — Cocullo — Gioia dei Marsi — Lecce dei Marsi — Magliano — Massa d'Albe — Morino — Opi — Ortucchio — Pescasseroli — Pescina — San Vincenzo Valle Roveto — Scurcola — Villetta Barrea.

In provincia di Caserta.

Castelliri — Isola Liri — Pescosolido — Sora.

In provincia di Roma.

Arnara — Filettino — Marano Equo — Trevi nel Lazio — Torre Cajetani.

Art. 2.

Con altro decreto potranno essere aggiunti altri Comuni all'elenco suindicato.
Roma, 12 luglio 1919.

Per il ministro: CIAPPI.

IL COLLEGIO ARBITRALE

istituito con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, riunito in seduta plenaria per stabilire, in osservanza dell'art. 12 dell'altro decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, numero 998, le norme di carattere interno pel funzionamento del Collegio stesso e della sua segreteria;

Determina:

Art. 1.

Il presidente capo convoca il Collegio in adunanza plenaria quando lo creda opportuno.

Art. 2.

L'Ufficio di segreteria è alla diretta dipendenza del presidente capo del Collegio.
Esso sarà aperto al pubblico dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 nei giorni feriali; dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi.

Art. 3.

La segreteria deve tenere i seguenti registri:
1. Registro a matrice per il rilascio delle ricevute attestanti il deposito dei ricorsi.
2. Registro generale dei ricorsi nel quale debbono essere cronologicamente inscritti i ricorsi nello stesso giorno del loro deposito o del loro arrivo in segreteria.
Tale registro, diviso in colonne, deve contenere le seguenti annotazioni:

a) cognome e nome della ditta ricorrente;
b) Amministrazione contro cui il ricorso è proposto;
c) decreto impugnato ed oggetto in compendio del ricorso;
d) numero del registro a matrice di cui al n. 1 nel caso di deposito del ricorso; in caso diverso: indicazione del mezzo col quale il ricorso è pervenuto alla segreteria;
e) nome dei tecnici rispettivamente designati dalle parti ai sensi degli articoli 4, lettera c) e 5 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998;
f) provvedimenti dati dal presidente capo del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 6 del citato decreto Luogotenenziale e dell'art. 8 del presente regolamento;
g) giorno dello scambio delle conclusioni e memorie;
h) giorno fissato per la discussione della causa;
i) data e tenore della decisione del Collegio;
l) data della restituzione alle parti dei documenti rispettivamente prodotti.

3. Registro a matrice dei depositi delle somme stabilite dal presidente ai sensi dell'art. 6, lett. c), del decreto Luogotenenziale sopra indicato.
4. Registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale in seduta plenaria.

5. Ruolo delle cause che si trattano innanzi i Collegi costituiti dal presidente.

6. Registro repertorio degli atti e delle decisioni del Collegio soggetti al pagamento di tasse di registro.

La segreteria curerà inoltre la formazione di uno speciale schedario per la facile ricerca dei ricorsi da essa custoditi.

Art. 4.

La segreteria in calce od a margine di ciascuno dei due esemplari del ricorso, prescritti dal 2° cap. dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, deve dare atto del deposito o comunque della forma di ricevimento del ricorso, salvo il disposto del seguente art. 5.

Art. 5.

Il segretario non potrà dare corso ai ricorsi i quali non siano presentati in doppio esemplare, ovvero non siano compilati sulla prescritta carta da bollo di L. 4 Tuttavia ne avvertirà immantinenti il ricorrente.

Art. 6.

Nel caso in cui il ricorso non contenga la designazione del tecnico che dovrà far parte del Collegio arbitrale, o difetti della elezione di domicilio in Roma, ovvero non sia stato regolarizzato a norma dell'articolo precedente, il presidente capo fisserà con decreto un termine entro il quale la parte dovrà regolarizzare o completare il ricorso.

La segreteria darà immediatamente comunicazione al ricorrente del provvedimento presidenziale ed il termine in esso stabilito decorrerà dalla data di recapito della lettera, risultante dalla ricevuta di ritorno.

Art. 7.

I ricorsi debbono dal capo della segreteria essere prontamente presentati al presidente capo del Collegio per quanto crederà opportuno di disporre, nonchè per i provvedimenti di cui all'art 6 del detto decreto Luogotenenziale quando il ricorrente e l'Amministrazione interessata abbiano designato il rispettivo tecnico.

L'udienza per la comparizione delle parti innanzi il Collegio, a termini della lett. *d*) del citato art. 6, sarà stabilita dal presidente capo dopo che sia stato eseguito dal ricorrente il deposito delle spese ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 8.

Il presidente capo nel costituire il Collegio arbitrale a termini dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919 nomina tra i cinque membri designati il relatore della causa.

Quando venga a mancare per qualsiasi causa taluno di essi il presidente capo provvede con decreto alla sostituzione.

Qualora venga a mancare taluno dei membri tecnici designati dalle parti, la parte interessata sarà richiesta di designare altro in sostituzione nel termine che all'uopo sarà prefisso con decreto del presidente capo.

Art. 9.

La trasmissione di uno dei due esemplari del ricorso depositato in segreteria, come qualunque altra comunicazione da farsi alle singole Amministrazioni interessate, è eseguita dalla segreteria a mezzo di lettera recapitata a mano da apposito incaricato, il quale si farà rilasciare ricevuta della consegna dal funzionario competente a ricevere gli atti amministrativi e giudiziali.

Tale comunicazione, che si effettuerà tostochè il ricorso consti di tutte le indicazioni di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, deve contenere l'invito all'Amministrazione di designare il proprio tecnico ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.

La segreteria comunica alla parte ricorrente il nome del tecnico designato dall'Amministrazione.

Quando dal ricorso non risulti chiaramente individuata l'Amministrazione dello Stato interessata, il capo della segreteria provocherà opportuni chiarimenti dall'ufficio amministrativo competente (Ufficio sistemazione contratti), provvedendo subito dopo alla trasmissione del ricorso.

La comunicazione alle parti ricorrenti dei provvedimenti di cui agli articoli 6 ultimo cap., 7 primo cap. ed 8 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, nonchè ogni altra comunicazione disposta nel presente regolamento è fatta dalla segreteria a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Pel deposito delle somme che saranno dal presidente capo stabilito per ogni singolo ricorso a titolo di anticipazione di spese, il capo della segreteria istituirà apposito conto corrente presso la Banca d'Italia, con obbligo di eseguire il versamento delle somme stesse entro ventiquattro ore dal loro ricevimento.

Il deposito dovrà constare della somma presuntivamente necessaria a fronteggiare le spese per carta da bollo, per le varie comunicazioni alle parti, e per i compensi di cui nel primo capoverso dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, numero 998.

Di ogni deposito la segreteria rilascerà alle parti ricevuta, della quale annoterà il numero in margine del ricorso.

Nel fascicolo formato per ciascun ricorso, la segreteria avrà cura di allegare uno statino dal quale possa prontamente rilevarsi l'ammontare del deposito, nonchè il conteggio dettagliato delle spese occorse.

Ciascun deposito dev'essere liquidato, con la restituzione alla parte del residuo, tosto che sia definito il ricorso ad esso relativo.

La restituzione quando non possa farsi direttamente, potrà effettuarsi mediante cartolina vaglia.

Le quietanze, come qualunque documento giustificativo delle spese fatte e della eseguita restituzione del deposito residuale, debbono per ogni eventuale riscontro rimanere allegati al fascicolo.

La liquidazione finale di ciascun deposito deve essere dal segretario sottoposta al visto del presidente capo del Collegio.

Il capo della segreteria è personalmente responsabile dei versamenti e della regolarità dei conteggi relativi a ciascun deposito.

Art. 11.

Per ogni ricorso la segreteria forma un fascicolo nel quale debbono essere raccolti e conservati: copia in carta semplice del ricorso e di ciascuna scrittura di causa, i processi verbali, le ordinanze, gli altri atti e documenti di causa, nonchè i biglietti di segreteria.

Art. 12.

La visione dei documenti rispettivamente prodotti dalle parti ha luogo in segreteria, sotto la vigilanza e responsabilità del personale ad essa addetto.

Art. 13.

Lo scambio delle conclusioni e delle memorie è fatto per mezzo della segreteria, ed il segretario darà atto dell'avvenuto scambio mediante annotazione in margine agli esemplari delle conclusioni e memorie scambiate, esigendo la firma delle parti o dei loro rappresentanti sugli esemplari stessi. Le parti dovranno in pari tempo produrre nove esemplari in carta semplice di ciascuna memoria o scrittura, dei quali uno per allegarsi al fascicolo e gli altri per essere dalla segreteria distribuiti ai componenti il Collegio ed al presidente capo.

Art. 14.

Il presidente del Collegio, che deve giudicare sul ricorso, può, per mezzo del presidente capo, richiedere a qualsiasi autorità dello Stato quegli atti, documenti e notizie che crederà necessarie per la risoluzione della controversia.

Art. 15.

Il Collegio può anche d'ufficio ordinare ad una parte di produrre gli atti e documenti ai quali si è riferita, oggetti mobili da esaminare, tipi, disegni e piani dimostrativi; può ordinare la comparizione personale del ricorrente per interrogarlo sui fatti della causa.

Art. 16.

Quando siano disposti mezzi istruttori vi si procede dal delegato

o dai delegati del Collegio con l'assistenza del segretario o di altro componente l'Ufficio di segreteria, che redige processo verbale di tutte le operazioni.

Ove l'accesso si esegua fuori la sede del Collegio, potrà essere assunto come segretario un funzionario di cancelleria di taluna delle autorità giudiziarie del luogo.

Le ordinanze emesse dal delegato o delegati all'istruttoria possono impugnarsi avanti il Collegio nel termine di 3 giorni da quello in cui furono pronunziate, ma il delegato o i delegati possono dichiararle esecutive nonostante gravame.

Art. 17.

Alle sedute del Collegio, con l'assistenza del segretario o di uno dei suoi sostituti, saranno ammesse le sole parti interessate, le quali potranno comparire personalmente, assistite, volendolo, da avvocati esercenti presso i Collegi giudiziari del Regno, ovvero farsi rappresentare da mandatario speciale con o senza l'assistenza di avvocati.

Della seduta sarà redatto processo verbale che conterrà in compendio le conclusioni orali delle parti ed i provvedimenti del Collegio o del presidente.

Il verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario intervenuto.

Art. 18.

Aperta la seduta per la trattazione della causa, si farà luogo alla relazione

Le parti o per esse i loro difensori rassegneranno sobriamente le rispettive ragioni.

La decisione verrà presa dal Collegio in Camera di consiglio in una o più sedute immediatamente successive, per quanto sia possibile, alla discussione della causa, fuori la presenza del segretario, il quale però farà constare, con apposito processo verbale, vistato dal presidente, l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta.

Art. 19.

La sentenza sarà motivata. Essa verrà sottoscritta e depositata in segreteria a tenore dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919.

Del deposito il segretario farà menzione a piedi di essa.

Art. 20.

Il segretario controfirmerà le decisioni, nonchè i provvedimenti presidenziali.

Art. 21.

Le sentenze del Collegio saranno intitolate in nome del Re e potranno essere spedite dal segretario in forma esecutiva a termini degli articoli 554, 556 e 557 Codice di procedura civile.

Nella forma stessa potranno essere spediti i decreti del presidente capo di liquidazione dei compensi ai componenti il Collegio giudicante.

Art. 22.

Le sentenze saranno raccolte in volumi.

Un estratto del dispositivo di ciascuna di esse sarà inserito nel fascicolo del ricorso.

Altro simile estratto sarà dal segretario comunicato a ciascuna delle parti interessate.

Art. 23.

La segreteria rilascia copia degli atti istruttori e delle decisioni del Collegio alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 24.

La restituzione degli atti e documenti alle parti viene eseguita dalla segreteria, previa ricevuta da apporsi nell'apposita colonna del registro generale dei ricorsi.

Art. 25.

Della rinunzia al ricorso darà atto il presidente capo quando venga presentata prima della comparizione delle parti avanti il Collegio; altrimenti provvederà il Collegio. Il presidente capo, ovvero il Collegio, statuirà, secondo i casi, anche sulle spese, rimanendo riservata al presidente capo la liquidazione dei compensi di cui al primo capoverso dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998.

Art. 26.

Per tutto ciò che non sia stato regolato dalle disposizioni del presente regolamento si osserveranno le norme del Codice di procedura civile e delle leggi sull'ordinamento e del regolamento generale giudiziario, in quanto siano applicabili.

Art. 27.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 27 luglio 1919.

Il presidente capo del Collegio arbitrale: *Tommasi*.

Il segretario: *A. Stengel*.

N. De Feo — Giovanni Appiani — Gerolamo Biscaro — Alessandro Marracino — Giovanni Formica — Carlo Calisse — Luigi Merlini — Leone Massimo Giriodi — Concino Concini — Marcello Bolla — Luigi Dallari — Luigi Cozza — Nicolò Nicoli, componenti.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	85.43	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.33	—

Corso medio dei cambi

Francia 117,28 — Svizzera 168,07 — Londra 40,03 — New York 9,74 — Oro 158,71.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9761 — Data della ricevuta: 15 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mastropasqua Giuseppe fu Giovanni (pos. n. 612593, str. 6) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data della ricevuta: 15 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Leziroli Giuseppe fu Ulderico (pos. n. 652224) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 15 — Ammontare della rendita L. 2275 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta 20 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Giudici Paolo Emilio notaio in Mussomeli (pos. n. 656866) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita

L. 35 — Consolidato 3,50 0|0 categoria A — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1827 — Data della ricevuta: 4 maggio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Sessa Giuseppe fu Carlo (pos. n. 527138) — Titoli del debito pubblico: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita: L. 2,68 — Consolidato 4,50 0|0 — Decorrenza 1° luglio 1895.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1828 — Data della ricevuta: 4 maggio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Sessa Giuseppe fu Carlo (pos. n. 527139) — Titoli del debito pubblico: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 2,68 — Cons. 4,50 0|0 — Decorrenza 1° luglio 1895.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 1° agosto 1919
(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali concernenti le derivazioni di acque pubbliche » (Nn. 316-A-*bis*, 327-A-*bis*, 416-A-*bis*, 310-*bis*-A, 451 e 452).

POLACCO. Accetta questo emendamento e ne propone un altro: Dopo le parole: « utilizzazioni idriche », aggiungere le altre: « nazionali e delle energie idro-elettriche che ne derivano ».

PRESIDENTE. Mette ai voti l'ordine del giorno concordato dei senatori Polacco e Garavetti, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

(È approvato).

DEL CARRETTO. — Svolge il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, in considerazione della urgente e grande importanza per la utilizzazione completa delle acque pubbliche, di un vero piano regolatore a tale scopo preordinato, ed in conformità del voto espresso dall'Ufficio centrale circa gli studi per una riforma della attuale circoscrizione del genio civile, per quanto riguarda il problema delle acque, sulla base dei bacini e gruppi di bacini idrografici, e ritenendo insufficienti le disposizioni adottate dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1055, invita il Governo a dare un più amplo sviluppo scientifico, tecnico, amministrativo e finanziario al servizio meteorologico ed idrometrico per lo studio dei bacini stessi ».

PANTANO, ministro dei lavori pubblici e ROLANDI RICCI, relatore. Dichiarano di accettare quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domanda se è appoggiato.

(È appoggiato).

Messo ai voti, l'ordine del giorno del senatore Del Carretto risulta approvato.

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe passare alla discussione degli articoli, ma vi è una proposta del sanatore Bettoni accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale, perchè si sospenda la discussione del disegno di legge per dar modo all'Ufficio centrale di riordinare il testo del disegno di legge stesso, in relazione ai numerosi emendamenti che sono stati annunziati da parte del Governo e di molti senatori.

PANTANO. Propone che il seguito della discussione sia rinviato a lunedì.

BENEVENTANO. Per non ritardare di molto l'approvazione del disegno di legge che è atteso con impazienza, crede sia opportuno iniziare la discussione degli articoli sull'ultimo testo dell'Ufficio centrale.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. La ragione che ha indotto il Governo e l'Ufficio centrale ad accettare la proposta del senatore Bettoni è appunto quella di affrettare la discussione e di dare ad essa un indirizzo più pratico e più agevole, mentre il metodo proposto dal senatore Beneventano condurrebbe al risultato opposto. Lo invita quindi a non insistere.

Per parte sua farà di tutto perchè domani mattina i suoi emendamenti pervengano all'Ufficio centrale.

ROTA. Dubita che la sospensione fino a lunedì possa essere sufficiente per l'esame dei vari emendamenti e propone di lasciare arbitri il Governo e l'Ufficio centrale della ripresa della discussione.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Propone che si riprenda la discussione martedì.

DE CUPIS, presidente dell'Ufficio centrale. invita coloro che abbiano emendamenti da presentare a farli pervenire all'Ufficio centrale entro domani mattina.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione a martedì, ed avverte che domani sarà messa nell'ordine del giorno la discussione sul riscatto delle ferrovie sarde.

Approvazione di disegni di legge.

BISCARETTI, segretario. Legge i seguenti progetti di legge:

1. Distacco delle frazioni di Torrazza e Borgoregio dal comune di Varolengo e costituzione di esse in Comune autonomo (N. 418).

2. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 423).

Sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto.

La seduta termina alle ore 17,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 28 luglio 1919

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle 15.

MIARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Cucca espone le difficoltà che si oppongono al miglioramento del funzionamento degli ospedali di Napoli.

Non crede che in questo momento l'assistenza ospedaliera in Napoli presenti particolari inconvenienti.

Il Ministero, ad ogni modo, ha portato tutta la sua attenzione su questo importante servizio; e nulla trascura per far sì che esso funzioni nel miglior modo possibile.

CUCCA, crede che nè il prefetto di Napoli nè il Ministero abbiano esatta cognizione delle deplorevoli condizioni degli ospedali di Napoli.

Espone dettagliatamente gli inconvenienti che vi si verificano, ed insiste sulla necessità di assicurare una migliore assistenza alle classi povere, ed in particolare di istituire un ospedale per le malattie infettive.

LA PEGNA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, all'on. Bovetti dichiara che la Direzione del Fondo culto ha

già provveduto a dare esecuzione al decreto Luogotenenziale che eleva a lire mille la congrua parrocchiale.

Lo informa che è stata pure restituita all'autorità giudiziaria la competenza sulle controversie in materia di liquidazione dei supplementi di congrua; ed è stata soppressa la disposizione regolamentare che imponeva la cauzione in danaro agli investiti di benefizi ecclesiastici.

BOVETTI, è soddisfatto di queste dichiarazioni e si compiace di avere richiamato l'attenzione del Governo su questo importante argomento.

Raccomanda che si solleciti la liquidazione dei supplementi di congrua.

Sorteggio degli Uffici.

MIARI, segretario, fa il sorteggio.

Per la salute del deputato Crespi.

PRESIDENTE, comunica un telegramma del ministro degli affari esteri, il quale annunzia che le condizioni di salute dell'on. Crespi vanno lentamente migliorando, e che stamane egli è stato dichiarato fuori di pericolo. (Benissimo!).

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE, annuncia che per domani martedì alle 11 sono convocati gli Uffici col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio;

Ammissione alla lettura di 13 proposte di legge d'iniziativa de deputati: Cassuto e Orlando Salvatore, Cavina-Federzoni ed altri Larussa, Torlonia e Sipari, Basaglia, Pala, Tovini, Agnelli, Gallenga, De Capitani, Congiu, Martini-Gasparotto ed altri, Maffi; e di una mozione del deputato Colonna di Cesarò.

Esame delle seguenti proposte di legge:

Costituzione in comune della frazione di Follonica (1104) d'iniziativa del deputato Merloni.

Stato dei sottufficiali (1200) d'iniziativa dei deputati Gambarotta, Vinaj ed altri.

Svolgimento di un'interpellanza.

CUCCA, svolge un'interpellanza diretta ai ministri dell'interno e degli approvvigionamenti e consumi alimentari « sulle condizioni annonarie della città e provincia di Napoli, le quali dopo i recenti ed effimeri ribassi sono divenute molto più gravi di prima, e sui provvedimenti che si intendono adottare ».

Dichiara che la scarsezza dei viveri ed il loro caro prezzo erano negli ultimi tempi diventati intollerabili. Afferma che i recenti disordini verificatisi a Napoli non furono movimenti teppistici, ma l'esplosione della esasperazione di un popolo stremato dalle sofferenze.

Accenna a molti inconvenienti che si verificano nel funzionamento dell'ente autonomo dei consumi di Napoli, con la connivenza dell'autorità prefettizia.

Censura il modo come procede nella città di Napoli la distribuzione di quegli stessi generi che lo Stato fornisce e lamenta che gli enti locali impongano su di essi dei soprapprezzi.

Ma non basta provvedere agli approvvigionamenti; occorre anche dare lavoro alle officine che oggi sono inattive.

MURIALDI, sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, assicura che l'ente autonomo e le altre aziende dei consumi di Napoli hanno sempre ricevuto senza alcuna falcidia tutto quanto hanno richiesto.

Solo pei formaggi fu necessaria qualche riduzione, come per tutte le altre città.

Nè mai pervennero al Governo reclami da Napoli per insufficienza di viveri. E anche oggi il prefetto telegrafa dichiarando che la situazione annonaria è pienamente soddisfacente.

Ammette che abusi possano avvenire nella distribuzione, come ne avvengono ovunque, soprattutto da parte di amministratori poco scrupolosi di enti pubblici e di cooperative. Sono noti gli inconvenienti cui diede luogo il servizio dell'annona. Ma la costituzione degli organi di distribuzione è competenza degli enti locali.

Il Governo in questo non può ingerirsi se non con incoraggiamenti ed aiuti. È questo non ha mancato di fare.

Il Governo poi non può evidentemente occuparsi della distribuzione dei generi ai singoli consumatori.

Esclude che il Governo imponga soprapprezzi. Se ne impongono gli enti locali, anche questo è un inconveniente, che sarà riparato con la imminente istituzione di un organo statale di ripartizione per le singole Provincie.

In complesso assicura che a Napoli non si sta peggio, e sotto molti aspetti si sta meglio che altrove (Approvazioni).

CUCCA, non mette in dubbio le buone intenzioni del Governo; ma trova che a queste non corrisponde l'azione degli enti che fanno capo al Governo.

Sarà lieto se il Governo vorrà ordinare un'inchiesta sui gravi inconvenienti, che si verificano nel servizio degli approvvigionamenti in Napoli.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE, comunica che in adempimento del mandato ricevuto sabato il presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione che dovrà esaminare il trattato di pace con la Germania i deputati: Aguglia, Alessio, Artom, Bianchi Leonardo, Calisse, Camera, Casalini Giulio, Cocco-Ortu, Colajanni, Federzoni, Gallini, Longinotti, Luzzatti, Macchi, Modigliani, Monti-Guarnieri, Morelli Gualtierotti, Pavia, Pistoia, Raimondo, Rava, Romanin-Jacur, Stoppato e Turati.

Interrogazioni.

MIARI, segretario, ne dà lettura.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, è pronto a rispondere subito alla interrogazione dell'on. Cavallari circa i fatti avvenuti in Lucera, e a quella dell'on. Ciriani circa i fatti avvenuti a Spilimbergo.

Non è autorizzato a rispondere all'interrogazione dell'on. Marangoni circa le deliberazioni dell'Intesa relativamente all'Ungheria; ritiene che risponderà domani il presidente del Consiglio.

Non è neppure autorizzato a rispondere ad altre interrogazioni concernenti la notizia, pubblicata da alcuni giornali, di un conflitto fra truppe italiane e truppe jugo-slave.

Annuncia però imminente la pubblicazione di un comunicato, che dichiarerà la notizia assolutamente insussistente.

Risponde all'on. Cavallari. Secondo le notizie pervenute al Ministero, nella mattina del giorno 11 a Lucera il delegato di pubblica sicurezza Magliaro, recatosi nei locali del tribunale, con due carabinieri e 50 uomini di truppa, per espellerne gli scioperanti che vi erano penetrati per imporre la sospensione delle udienze penali, fu da costoro circondato e disarmato della rivoltella, poi restituitagli.

Nel pomeriggio, poi, mentre egli ed il delegato Poli salivano su un camion militare per recarsi a Foggia, vennero aggrediti da un numeroso gruppo di scioperanti, che volevano trascinarli in mezzo a loro. Furono malmenati e riuscirono a stento a salvarsi ricoverandosi nel vicino albergo.

La caccia ai due funzionari assunse presto un aspetto selvaggio da parte dei dimostranti, di cui moltissimi erano armati di bastoni e pietre. Accorsero sul posto altri due delegati, con venti carabinieri, truppa a piedi e un plotone di cavalleria. Ma il plotone di cavalleria si ritirava, perchè i cavalli, colpiti dai grossi randelli dei dimostranti, si impennavano; uno dei due delegati doveva rifugiarsi anch'esso nell'albergo; ed anche la truppa veniva ritirata nella speranza che ciò valesse a calmare gli spiriti.

E per un momento sembrò che la folla volesse rinsavire, poichè si diradò. Ma dopo qualche ora si riunì di nuovo minacciosa sulla piazza, inveendo contro i tre funzionari ricoverati nell'albergo; cosicchè il nucleo dei carabinieri, rimasto sul luogo con l'altro delegato, dovette fare argine all'impeto dei dimostranti, alcuni dei quali allora, saliti sulle case attigue all'albergo, cercavano di penetrarvi da un finestrino interno.

I tre funzionari rimasti nell'albergo, sebbene quasi inermi, ritennero allora miglior consiglio uscire sulla piazza ed affrontare risolutamente coi carabinieri di servizio il furore popolare. Appena comparvero all'aperto però, tutti i bastoni e altri arnesi offensivi e nutrite sassate furono lanciate contro di loro. Il delegato Magliaro cadde a terra privo di sensi, colpito da due bastonate, e feriti furono pure il delegato Poli che grondava sangue dalla testa ed aveva ricevuto un pugnalata al braccio, ed il delegato De Dominicis, colpito alla testa e al volto. Rimasero feriti da sassi anche il tenente dei carabinieri ed alcuni militi.

Fu allora che la forza pubblica, per evitare il sacrificio quasi certo dei funzionari di pubblica sicurezza e vedendosi essa stessa in grave pericolo, fece uso delle rivoltelle contro la folla, che fuggì per le vie laterali. La truppa, poi, occupò militarmente la città e l'ordine potè essere ristabilito.

Sulla piazza furono raccolti quattro morti, e vennero trasportati all'ospedale venti feriti, dei quali quattro morirono e qualche altro è in grave stato.

In una perquisizione operata poi nella Cooperativa dei contadini, dove ha sede anche la sezione socialista, vennero sequestrati un fucile, cinque rivoltelle cariche, dodici pugnali e numerose cartucce (Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra).

Sono state disposte speciali indagini sul contegno del commissario regio e dei funzionari di pubblica sicurezza per avere elementi di giudizio sulle eventuali loro responsabilità.

Deve aggiungere che sembra che da parte dei promotori si sia voluto fare un vero e proprio tentativo rivoluzionario.

Rivolge un mesto pensiero alle vittime, ed esprime la fiducia che la calma sia ormai ritornata negli animi e non sarà più turbata.

CAVALLARI, afferma che il rapporto inviato dalle autorità locali altera profondamente i fatti. Afferma pure che la responsabilità di averli suscitati risale ai funzionari di pubblica sicurezza per il contegno provocante tenuto in precedenza.

Afferma altresì che la pubblica sicurezza lasciò che per quattro ore la folla, aumentando di numero ed eccitandosi sempre più, rimanesse dinanzi all'albergo senza tentare di allontanarla in nessuna maniera.

Nessuna scusa, ad ogni modo, trova l'eccidio commesso dalla forza pubblica, non nel momento del conflitto, ma dopo che la folla si era dispersa.

Riferisce a questo proposito alcuni dolorosi episodi, di cui ha avuto attestazioni da persone di tutti i ceti sociali in una inchiesta fatta sui luoghi.

Prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, ma rileva che una delle cause più frequenti di fatti dolorosi come quelli di Lucera è la partecipazione dei funzionari di pubblica sicurezza alle lotte locali. Confida che il Governo vorrà, almeno ora, allontanare da Lucera quelli, che, per questo motivo, si sono resi invisi alla popolazione.

Esclude che vi sia stata sobillazione. Dichiara che, se armi furono trovate nei locali della Lega dei contadini, ciò è avvenuto perchè esse vi erano state fatte depositare il giorno precedente appunto per evitare conflitti sanguinosi.

Conclude chiedendo al Governo di fare in modo che la forza pubblica eviti di fare uso delle armi con troppa precipitazione, come in questi ultimi tempi è avvenuto. (Approvazioni all'estrema sinistra).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, ha letto alla Camera il rapporto pervenuto dalle autorità locali.

Ripete che è stato inviato colà un funzionario per una scrupolosa inchiesta, in seguito alla quale saranno adottati i provvedimenti che risulteranno opportuni.

Conoscendo la educazione civile della popolazione di Lucera, ha ferma fiducia che la calma non sarà ulteriormente turbata; al quale scopo confida che si adopreranno anche l'on. Cavallari ed i suoi amici. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Risponde quindi alla interrogazione dell'on. Ciriani.

Espone che per iniziativa di alcuni membri della locale sezione socialista, dissenzienti dai criteri della maggioranza, la sera del 9 corrente pare si stabilisse di improvvisare pel mattino del giorno successivo un comizio di protesta contro il caro-viveri.

Al mattino successivo una massa di operai addetti alla costruzione di un deposito di artiglieria e munizioni espressamente invitati da alcuni membri della sezione socialista, si riversò con dei cittadini nella Piazza San Rocco.

Il commissario prefettizio ed il maresciallo dei carabinieri tentarono invano di compiere opera pacificatrice. Intanto, poichè parte dei comizianti tentavano di penetrare in un negozio di generi alimentari sito in prossimità della piazza, un tenente, che era in servizio di pubblica sicurezza insieme con la truppa, sparò a scopo di intimidazione un colpo di rivoltella in aria.

La folla, invece di sbandarsi, protestò clamorosamente chiedendo di passare per recarsi in Municipio. In questo mentre da alcune abitazioni partirono colpi di arma da fuoco sulla folla. Un colpo ferì un soldato. Allora la truppa predisposta in servizio di ordine pubblico, pare senza ordini di sorta, fece fuoco sui comizianti, che non avevano fatto uso di armi e di altri mezzi e si ebbero quattro morti e quattordici feriti.

Manda un'espressione di compianto alle vittime.

Annuncia che l'autorità militare e quella giudiziaria hanno disposto un'inchiesta; e che il Governo si riserva di provvedere non appena ne conoscerà i risultati.

CIRIANI, nota che il prefetto di Udine avrebbe potuto riferire sui fatti con maggiore esattezza se si fosse recato sul luogo.

Rileva che la sezione socialista di Spilimbergo la sera precedente aveva sconsigliato il comizio contro il caro-viveri.

Esso si tenne ugualmente perchè il mattino successivo manifesti anonimi invitarono la popolazione a riunirsi sulla piazza.

Ma i comizianti non commisero alcun atto di violenza, quantunque sulla piazza si trovassero quattro carri carichi di grano, e si limitarono a emettere grida invocanti il ribasso dei viveri.

Il maresciallo dei carabinieri esercitando encomiabile opera di pacificazione, si mise alla testa di una commissione di dimostranti che doveva recarsi al Comune per trattare il ribasso dei viveri.

Ma mentre la Commissione si avviava al municipio, un cordone di truppa che sbarrava la strada ebbe ordine di far fuoco a solo tre passi. Furono sparati molti colpi e per un caso non fu colpito lo stesso maresciallo.

La folla allora si sbandò. Ma da una casa soldati e ufficiali continuarono a far fuoco.

Deplora vivamente il contegno dell'autorità militare, ed invoca una inchiesta diretta da parte del Ministero dell'interno, avendo scarsa fiducia nelle inchieste disposte dall'autorità militare e dall'autorità giudiziaria.

Invoca pure la sollecita abolizione della zona di guerra.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, ripete che si attende il risultato delle due inchieste, giudiziaria e militare, in seguito alle quali potranno essere accertate le responsabilità.

Ricorda che nella zona di guerra il servizio della pubblica sicurezza dipende dal Comando supremo.

Assicura che il Governo non mancherà di prendere tutti i provvedimenti che risulteranno necessari.

MARANGONI, prende atto che il presidente del Consiglio risponderà domani alla sua interrogazione sull'Ungheria.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, avverte che si è limitato ad esprimere l'avviso che forse l'on. presidente del Consiglio potrà rispondere domani.

La seduta termina alle 16,45.

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 29 luglio 1919

Presidenza del vice-presidente RAVA.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

MOLINA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE, annunzia una domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Morgari per reato di stampa.

Lettura di proposte di legge e di una mozione.

MOLINA, segretario, legge le seguenti proposte di legge, che gli Uffici stamane hanno ammesso alla lettura:

dei deputati Cassuto e Salvatore Orlando, per reintegrazione della provincia di Livorno con la sua circoscrizione amministrativa e giudiziaria come era stabilito all'8 gennaio 1918;

dei deputati Cavina, Federzoni, Venditti, De Nicolà, Rodinò, Sandulli, Leone e Colajanni, per una pensione alla signora Maria Luisa Waug, vedova del professore Guido Amedeo Vitale;

del deputato Larussa, per iscrizione nella tabella *B*), della legge 25 giugno 1906, n. 256, della strada Nicotera-Nazionale ora 67, verso Rosarno;

dei deputati Torlonia e Sipari, per costituzione in Comune autonomo della frazione Colli-Montebove;

del deputato Basaglia, per costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo della Segnatura e di San Giovanni del Dosso;

del deputato Pala, per distacco della frazione di Santa Maria di Arzachena dal comune di Tempio e sua costituzione in Comune autonomo;

del deputato Tovini, per l'elettorato professionale;

dei deputati Agnelli, Canepa, Zegretti, Carboni, Amici Giovanni, Gasparotto e Albanese, per modificazione agli articoli 3 e 16 della legge 19 marzo 1911, n. 201, sugli ufficiali giudiziari;

del deputato Maffi, per costituzione di un fondo di previdenza per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra;

dei deputati De Capitani, Valvassori-Peroni, Agnelli, Venino, Borromeo, Sioli-Legnani, per l'incremento della educazione fisica;

del deputato Gallenga, per costituzione del comune di Pozzuolo;

dei deputati Martini, Gasparotto, Bevione, Agnelli, Arcà, Sandrini, Cappa, Micheli, Landucci, Soderini, Pansini, per estensione del diritto elettorale politico e amministrativo alle donne;

del deputato Congiu, per provvedimenti per la Sardegna.

Gli Uffici inoltre hanno ammesso alla lettura la seguente mozione dell'on. Colonna di Cesarò:

« La Camera invita il Governo a presentare entro il 30 giugno:

a) l'elenco di tutti i contratti fatti dallo Stato durante la guerra dall'agosto 1914 al 31 dicembre 1918, il cui importo singolo superi le L. 100,000 (centomila):

b) la nota delle liquidazioni fatte dal Comitato interministeriale in base al decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, con i poteri e le relazioni dei corpi competenti;

c) l'elenco dei nuovi contratti per forniture allo Stato fatti posteriormente al sopra citato decreto e ciò allo scopo di procedere a una revisione generale dei contratti stessi per accertare i profitti che superino i limiti consentiti in un formale regime industriale, e adottare i provvedimenti che elementari criteri di giustizia impongono ».

Discussione del disegno di legge: Riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde.

ABOZZI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà sollecitamente esaminare le condizioni speciali delle ferrovie secondarie della Sardegna, tenendo il debito conto della loro importanza, che giustifica lo statizzazione ».

È sicuro che il disegno di legge sarà approvato con entusiasmo dalla Camera; ed esprime la gratitudine della Sardegna per il Governo, che ne ha accolto finalmente uno dei voti più vivi.

Ringrazia il ministro Pantano di avere voluto in questa occasione ricordare il tributo di sangue e di eroismo dato dai sardi alla patria nell'ultima guerra di redenzione.

Raccomanda che prima di assumere l'esercizio delle ferrovie, che ora riscatta, il Governo voglia ottenere la definizione di tutte le questioni che riguardano la sistemazione del personale ed i miglioramenti cui esso ha diritto.

Conclude esprimendo incondizionata fiducia che la Sardegna possa dall'opera sollecita del Parlamento italiano aver rimedio ai mali che ancora la travagliano. (*Vive approvazioni*).

SICHEL, si compiace anzitutto dell'atto di giustizia che, con la presentazione di questo disegno di legge, il Governo ha compiuto verso la Sardegna. (*Bene!*).

Ne trae occasione però per invocare anche il riscatto della ferrovia Parma Suzzara, dimostrandone l'opportunità.

PALA, ricorda le insistenti sollecitazioni da lui fatte per tanti anni per ottenere il riscatto delle ferrovie reali sarde.

Esprime anch'egli la gratitudine dell'isola al ministro dei lavori pubblici, al presidente del Consiglio, che, come ministro del tesoro, dette il suo consenso al riscatto.

Confida che questo sia soltanto il primo dei provvedimenti di giustizia a cui la Sardegna ha diritto. (*Vive approvazioni*).

DORE, lamenta che vi sia stata in passato una tradizione di Governo, la quale ha mostrato di non sentire, in forme concrete e positive, come il problema sardo sia uno dei maggiori problemi della nazione (*Interruzioni*).

Ringrazia il Governo della presentazione di questo disegno di legge, ma lo considera soltanto come un acconto di ciò che alla Sardegna è dovuto.

E prima che alle ferrovie, alle strade e ai porti, invita il Governo a provvedere ai piccoli bacini ed alle piccole bonifiche necessarie per redimere la Sardegna dalla malaria.

Così più della statizzazione delle ferrovie secondarie ritiene urgente il loro completamento.

Si associa al saluto di commossa ammirazione mandato pochi giorni or sono dal sindaco di Roma ai gloriosi figli del popolo sardo per la eroica fedeltà con cui hanno compiuto il loro dovere verso la patria.

Ma invita il Governo a tener conto del grave malcontento che serpeggia nell'isola onde evitare che esso dia luogo a manifestazioni incresciose (*Commenti*).

CORNIANI, darà voto favorevole al disegno di legge, ma si augura che l'esercizio delle ferrovie, che ora si riscattano, dia allo Stato risultati finanziari migliori di quelli che ne ebbe la Società.

CONGIU, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando l'attuale progetto di legge, nutre fiducia che il Governo ordini subito gli opportuni studi per la trazione ad energia elettrica delle ferrovie Reali sarde ed intanto, d'accordo col personale, proceda, secondo i voti degli enti locali, alla fusione delle ferrovie complementari sarde con quelle secondarie per preparare la statizzazione delle medesime ».

Raccomanda anch'egli che si dia soddisfazione alle legittime richieste del personale delle ferrovie sarde.

E confida che il Governo vorrà compiere tutto il suo dovere verso l'isola, come i sardi l'anno intero compiuto con abnegazione ed eroismo verso la patria (*Vive approvazioni*).

PORCELLA, lamenta che il riscatto da lungo tempo insistentemente reclamato dall'opinione pubblica giunga con ritardo, importando così un maggior onere per lo Stato, data la condizione deplorevole del patrimonio ferroviario.

Fa voti che il riscatto sia al più presto esteso anche alle ferrovie secondarie sarde.

Richiama l'attenzione del Governo sulle condizioni rovinose in cui la Compagnia Reale lascia le ferrovie delle quali oggi lo Stato assume l'esercizio e sulla necessità di metterle in grado di corrispondere alle legittime esigenze di quelle popolazioni.

Raccomanda anche il miglioramento delle comunicazioni marittime tra Golfo Aranci e Civitavecchia.

Conclude invitando il Governo a mettere in valore gli inestimabili tesori di ricchezze materiali e di energie morali che la Sardegna possiede, con un piano organico di provvedimenti miranti alla rigenerazione igienica, economica, morale e intellettuale dell'isola (*Approvazioni*).

CAO-PINNA, relatore, constata con vivo compiacimento l'unanime favore, onde è accolto dalla Camera il disegno di legge.

Si associa ai voti fatti da tutti gli oratori, confidando che il Governo, dopo aver provveduto al riscatto di questa rete, provvederà a tresì al riscatto delle linee secondarie, e prenderà a cuore tutti gli altri problemi, che sono stati annunciati nella presente discussione e che toccano i più vitali interessi della Sardegna (Approvazioni).

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, ringrazia per le affettuose parole rivoltegli dalla deputazione sarda

Nota che il riscatto si imponeva come un interesse di ordine nazionale essendo il problema dei trasporti di vitale importanza per la rigenerazione dell'isola

Dichiara che il riscatto delle linee delle Reali Sarde non è che una prima manifestazione dell'interesse vivo e reale che il Governo ha per la Sardegna. Assicura pertanto che già è allo studio il problema delle ferrovie secondarie sarde.

Terrà conto delle raccomandazioni fatte dall'on. Sichel per il riscatto della linea Parma-Suzzara.

Accetta come raccomandazioni gli ordini del giorno degli onorevoli Abozzi e Congiu.

Si augura che la Camera darà al disegno di legge il suo voto unanime, come attestazione di solidarietà materiale e morale verso la Sardegna, che mostrò la sua solidarietà a tutta la Nazione, col concorso prezioso dei suoi eroici figli alla causa nazionale. (Vivissime approvazioni — Applausi).

ABOZZI e CONGIU, convertono in raccomandazione i loro ordini del giorno.

(Si approvano senza discussione i tre articoli del disegno di legge).

(Continua).

Circolare dell'on. Nitti ai prefetti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Il presidente del Consiglio, on. Nitti, ha diretto la seguente circolare ai prefetti del Regno:

Roma, 21 agosto 1919.

Signor prefetto,

Io desidero sia fatta in tutte le Provincie la propaganda più attiva per stimolare quanto è possibile la produzione, per frenare i consumi, per spingere il paese a un programma di economie e di lavoro.

L'Italia non è consapevole del suo pericolo. Le abitudini che si diffondono, le idee che trovano asilo, i propositi che fermentano, sono, sotto tutti gli aspetti, l'indice di una situazione che va seriamente considerata.

Mai, da parecchi secoli, l'Europa intera è stata in situazione così grave: sopra tutto l'Italia.

Bisogna che, quanti sono in condizione di agire, agiscano ora fortemente e vigorosamente.

Rivolgendomi ai prefetti, io so bene che in questa materia l'azione delle autorità politiche e amministrative è limitata e so tutte le difficoltà che si oppongono ad essa. Ma so pure che vi sono molti modi di arrivare al pubblico e che ogni propaganda, quando è sorretta dal Governo, trova più facile via di penetrazione.

La più gran parte del pubblico continua a vivere come prima. Anzi molti sono nel pubblico che, invece di lavorare più intensamente, desiderano lavorare meno, a remunerazioni più alte. Non è un fatto caratteristico degli operai, ma di tutte le classi sociali.

Pochissimi sono in Italia che si mettono queste domande: come vivono ora gl'italiani? come vivranno domani?

Forse da troppo tempo molti organi della opinione hanno disavvezzato il pubblico dalla rude visione della realtà.

La produzione intanto non riprende e tendono i consumi a mantenersi alti. L'Italia vive consumando in molta parte ciò che non produce.

Dilagano ancora gli scioperi e si chiedono nuove riduzioni di ore di lavoro.

Di chi è la colpa?

Un po' di tutti, ma principalmente, come ho detto, di non aver

Vi sono ancora oggi persone ricche che non si possono persuadere che si deva fare a meno di comperare all'estero oggetti di moda o di lusso. È un fatto deplorevole.

Come si alimenta l'Italia e come vive?

È chiaro che per comperare all'estero bisogna vendere all'estero: acquisti e vendite, importazioni ed esportazioni, devono equilibrarsi e, se no, vi deve essere un bilancio di crediti e di debiti. Ora nell'anno 1913 l'Italia comperò 1134 milioni più di quello che vendette: questa differenza si saldava facilmente in tanti modi, con le spese dei forestieri, con le risorse degli emigrati, ecc. Ma nel 1916 la differenza era salita a 5301 milioni, nel 1917 a 10,682 milioni, nel 1918 a circa 13 miliardi, e con le valutazioni definitive si può ammettere che sarà di circa 15 miliardi.

Noi compriamo grano, grassi, carbone, ecc., e non diamo altre merci in corrispettivo: diamo debiti, che la fiducia dei nostri amici e dei nostri alleati accetta. Quanto tempo ciò può ancora durare?

Dopo l'armistizio abbiamo avuto la pace, ma non ancora siamo entrati in assetto di pace. Così, nei primi sei mesi di quest'anno, abbiamo comperato più di quello che abbiamo venduto per 7 miliardi: si è superata la cifra di tutti gli anni precedenti.

In queste condizioni lo sciopero diventa un'arma di distruzione, come l'incendio; ogni astensione dal lavoro diventa una colpa, ogni indifferenza da parte degli imprenditori, un delitto.

Ma chi è consapevole di questi pericoli?

La verità semplice che bisogna proclamare è che noi dobbiamo lavorare assai più che prima della guerra: bisogna pagare il passato e provvedere al presente.

La situazione alimentare è certamente grave.

La superficie coltivata a grano e a cereali è venuta a diminuire negli ultimi anni di quasi 500 mila ettari. La nostra produzione di cereali non era sufficiente: ora è insufficientissima. Per bastare a noi stessi occorre introdurre dall'estero almeno da 30 a 32 milioni di quintali di grano. Fuori d'Italia il raccolto del grano è stato scarso in questo anno. Occorrono somme più grandi, che noi dobbiamo trovare fuori d'Italia a credito.

Il pubblico crede di pagare il pane. Ma il governo fa vendere il pane a un prezzo che è ben lontano dal corrispondere alla realtà. L'anno scorso la differenza netta che segna la perdita dello Stato ha raggiunto due miliardi e mezzo. Quest'anno è minacciata perdita maggiore. Quanto tempo si può durare in questa illusione? e non è più savio pensare fin da ora ad aumentare il prezzo del pane?

Vi è uno squilibrio alimentare preoccupante.

Dobbiamo importare quasi 2 milioni di quintali di carni bovine e suine, 300 mila quintali di olio, 500 mila quintali di latticini ecc.

Preoccupante, fra tutte, la situazione dei grassi, di cui oltre la metà deve venire dall'estero.

Non parlo del carbone e di tutte le materie prime più necessarie.

Finora Inghilterra e Stati Uniti di America ci hanno fornito il credito quando le nostre risorse son venute a mancare. Ma ora il solo aiuto veramente efficace ci può venire dagli Stati Uniti di America. Essi ed essi soltanto sono in condizioni di fornire le merci e il credito.

Poi che, finita la guerra, viene a mancare l'aiuto dei governi alleati, dovremo trovar credito in altre forme, ma sempre con l'aiuto dei governi alleati.

I nostri grandi antenati, i romani, dicevano che il danaro altrui è servitù: *alienum aes acerba servitus*. È servitù acerba. Ma è per noi la salvezza, se prudentemente impiegato, se usato per rimettere la produzione e noi dobbiamo essere profondamente grati ai nostri amici che ci prestano.

Ma ciò di cui gl'italiani, anche i più colti, sono nella maggior parte ignari è che essi mangiano un pane che non han prodotto, carni di un bestiame che ha pascolato nelle praterie americane e che non si paga se non con debiti: non pagano nè le merci, nè le navi che trasportano le merci.

Perchè il pubblico abbia una chiara visione delle condizioni presenti, si può dire che su oltre 38 milioni di italiani il cibo, e ciò che più occorre alla vita, sono forniti dall'estero e soprattutto dagli Stati Uniti, a un numero di persone che va da 15 a 18 milioni. Una grandissima parte dell'Italia vive su un credito, che viene ora a finire.

Ho ripetuto sempre che l'Italia deve considerare la sua situazione come particolarmente grave: tutta l'Europa è, se pure in diversa misura, in difficoltà.

Ogni turbamento deve quindi ritenersi esiziale.

Chi parla in Italia di rivoluzione è un nemico del popolo e un avvelenatore. L'Italia deve con ogni sacrifizio mantenere l'ordine interno. La produzione non può svolgersi senza ordine e soprattutto, vivendo noi di credito e dovendo ricostituirci sul credito, dobbiamo mantenere l'ordine a ogni costo. È condizione di vita.

Un esperimento rivoluzionario in Italia significherebbe condannare alla fame almeno metà della popolazione e destinare alla morte un numero di vite umane in proporzioni non mai contemplate.

Gli uomini più autorizzati e più competenti hanno messo negli Stati Uniti d'America il problema nei termini più precisi. L'America non può a lungo rifornire a credito l'Europa. L'America sopra tutto non vuole fornire più alcun credito a quei paesi che non si accingeranno a un pronto ed energico riordinamento della loro situazione economica e finanziaria all'interno, che non si sforzeranno di aumentare la produzione e di diminuire il consumo. Sopra tutto i privati non forniranno crediti fin quando temeranno che siano destinati a nuovi armamenti. Oramai si deve ricorrere ai privati e chi presta vuole avere sicurezza.

È bene che queste verità siano diffuse e che le altre si dicano senza limitazione.

Noi siamo minacciati, se non ci decideremo ad affrontare la situazione nostra con coraggio, dai più grandi pericoli.

È bene dunque che il pubblico sia richiamato ai sacrifizi da compiere e sia richiamato senza metafore e senza attenuazioni e senza infingimenti.

I salari che si pagano nelle industrie e nell'agricoltura non corrispondono spesso alla realtà: si lavora troppo poco da tutti, si consuma ancora troppo da tutti. È inutile parlare di competizioni di ceti e di lotte di classi sociali; la situazione involge tutti e non è possibile vincerla, se non con una disciplina ordinata e con un reale e ordinato lavoro.

Occorre lavorare di più e più a buon mercato, occorre limitare i consumi al minimo indispensabile.

Noi viviamo sul credito, ma non si può vivere troppo a lungo sul credito senza andare incontro a rovina. Il paese deve mettersi in grado di lavorare intensamente per accumulare risparmi che consentano, prima, di bastare a noi stessi, e poi di cominciare a liquidare i debiti contratti all'estero.

La migliore politica è la più semplice. Noi dobbiamo agire in perfetta lealtà: dire a noi stessi la situazione così come è e mostrare ai nostri amici stranieri che noi non facciamo politica di folli avventure; che dopo la difesa del diritto noi ci siamo rimessi, noi ci rimettiamo al lavoro, consci della rude opera da compiere.

La politica finanziaria deve essere austera.

Mettiamo argine alle dissipazioni inconsiderate, limitiamo tutte le spese non necessarie. Fra due o tre mesi l'Italia deve con ogni sacrifizio avere un soddisfacente assetto finanziario: solo così può avere il credito.

Fra tutte le classi sociali vi è in questo momento solidarietà di interessi e tutti devono avere la stessa direttiva. Gli industriali hanno fatto per troppo tempo una produzione non economica: bisogna che vengano con coraggio al regime di concorrenza. Gli operai hanno avuto spesso troppo alti salari: bisogna che la loro remunerazione non sia ormai tale da intaccare una produzione veramente industriale.

Bisogna principalmente che tutti lavorino di più e alti salari possono essere mantenuti a una sola condizione: che aumenti l'intensità del lavoro. Imprenditori che credono, dopo aver fatto fortuna, di mettersi fuori delle loro aziende e di disinteressarsi: operai che scioperano per aver salari, che la produzione non consente, preparano la rovina. Quando vi sono terre a grano e non si coltivano per egoismo di proprietari o, per eccessi di salari; miniere di lignite e non si coltivano per competizioni di lavoratori o di industriali, competizioni che sempre si rinnovano; quando vi sono navi e non navigano per colpa di armatori o, come frequente, per pretese di equipaggi, si compie opera di distruzione. Noi non abbiamo in quantità sufficiente nè pane, nè carbone, nè navi. Come si può senza rovina distruggere anche ciò che abbiamo?

Molte lotte potremo rinviare a momento più opportuno: ora occorre una grande tregua operosa. Se anche a molte cose dovremo rinunziare, se anche a rude sacrificio dovremo rassegnarci, prepariamoci con animo virile e con spirito di unione. Le ricchezze che esistono devono essere impegnate nel modo più utile per tutti; ma niuno deve pensare a distruggerle con una politica di sperperi.

Abbiamo molto tempo per dividerci: non è possibile ora l'unione di tutte le anime in uno sforzo supremo davanti a un pericolo comune?

Avere una idea chiara della situazione, significa anche avere una idea chiara dei rimedi. Chi non conosce il suo male non può pensare alla cura e però la verità stessa è ricchezza.

Prima di tutto, poi che la produzione è scarsa e noi acquistiamo a credito e il credito può mancare e si viene già in questi giorni a ridurre grandemente, occorre *limitare i consumi* di tutto al minimo indispensabile. Per qualche tempo sarà necessario rafforzare il razionamento alimentare. Il prezzo del pane deve essere man mano aumentato fino a rappresentare almeno il costo di produzione all'interno. È necessario *preferire sempre i prodotti nazionali*: ogni spesa non necessaria che si sostiene all'estero limita la capacità nazionale di acquisto del pane, della carne, dei grassi, la cui sufficienza è condizione di pace interna e di ordine. Occorre anche risparmiare i prodotti non necessari, che si possono esportare. Tutte le stoffe di lusso e le automobili è utile, per esempio, vendere all'estero.

È strano che si chieda da alcune città di importare vino dall'estero, quando il problema da discutere può essere quello di cedere tutto il nostro vino per avere il pane.

Ma bisogna sopra tutto *aumentare la produzione*, la produzione agricola e la produzione industriale, la produzione per i consumi e quella per l'esportazione.

Tutto il terreno disponibile deve essere coltivato. Siamo alla vigilia dei lavori preparatori per le nuove semine: non sembra che gli agricoltori vedano quale sforzo noi attendiamo da essi. Lasciare terreni incolti, preferire culture più lucrose o più comode, ma meno fruttifere, è oggi un attentato contro la nazione. Se le disposizioni vigenti non bastano, noi ne troveremo altre, ma *la terra deve essere coltivata*. Se coltivassimo due milioni di ettari in più e più intensamente, faremmo già un gran cammino.

La stessa preoccupazione noi abbiamo per le ligniti. Non possediamo i combustibili ricchi, ma possiediamo i combustibili poveri: e chi ha beni limitati deve saperli impiegare con più cura. Perchè non riesciremo a utilizzare convenientemente le ligniti dell'Appennino?

Il nostro maggior dovere è ora riattivare il lavoro. Molti che se ne eran distaccati in questo periodo di guerra devono tornare alla terra.

Ma tutti dobbiamo avere grande spirito di rinunzia.

È semplicemente indegno che Provincie che prima della guerra consumavano il granturco ora non si accontentino che del grano, che si rifiutino gli oli di semi e le carni congelate, che sono il consumo abituale di paesi molto più ricchi di noi.

Razionare il consumo, limitare le importazioni a ciò che è indi-

spensabile per vivere e per produrre, imporsi e imporre la più rigida disciplina di lavoro; mantenere l'ordine come condizione di vita. Queste sono le sole vie che ci possano ancora fare avere il credito, senza di cui non si può vivere e possono soprattutto con uno sforzo tenace di due o tre anni metterci in condizioni di rifare la produzione.

Il regime della carta moneta illude molti ed è semplicemente assurdo che si voglia far diminuire i prezzi quando la produzione è esile, la circolazione grave e bisogna comperare gran parte di ciò che occorre all'estero, senza dare all'estero altre merci equivalenti.

Per angusta ad augusta. Il cammino è penoso, ma la mèta è sicura. L'Italia, se supererà la prova attuale, ha tutti gli elementi per ricomporre la ricchezza ed essere frà pochi anni fra i più grandi paesi produttori di Europa. Io ne ho fatto molte volte la dimostrazione perchè deva ancora ripeterla: le risorse naturali da utilizzare, le magnifiche risorse del lavoro da impiegare, mettono l'Italia in prima fila nella via della rinnovazione. L'Italia sarà fra pochi anni un grande paese industriale e agricolo, una potente democrazia. Sarà anche un paese molto ricco.

Ma la mèta non può essere raggiunta senza un grande sforzo di tutte le anime, senza il concorso di tutti.

Bisogna rendere l'Italia consapevole delle sue difficoltà e poi piegarla al tenace sforzo del lavoro e alla rude astinenza. Chi parla diverso linguaggio inganna il popolo.

Noi abbiamo vinto la nostra più grande guerra e del nostro magnifico sforzo militare dobbiamo gloriarci. La guerra ha provata la tenacia e la resistenza della razza e ci ha dato più che ad ogni altra nazione la sicurezza dei confini e la indipendenza. Ci ha dato l'unione di terre d'Italia lungamente attese e lungamente desiderate.

Ma ora una sola cura, una sola ansia deve essere in noi: provvedere alla nostra esistenza. Noi dobbiamo vincere le nostre difficoltà della pace, con più tenacia e con più sacrifizio delle difficoltà della guerra.

Voglia, signor prefetto, ispirare la sua azione a queste necessità. Stimoli tutte le autorità che da lei dipendono a un'azione rigorosa.

Mantenere l'ordine a ogni costo, lavorare più intensamente, consumare di meno, produrre di più. Noi non abbiamo la scelta della nostra condotta. Questi principî non sono oramai una regola morale; sono una condizione di vita.

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il generale Diaz agli ufficiali congedati

« A tutti gli ufficiali mobilitati delle categorie in congedo.

Signori ufficiali!

A voi tutti, ufficiali delle categorie in congedo, che la smobilitazione restituisce ai consueti ordini della vita civile, mi è caro esprimere la mia gratitudine per la collaborazione oltremodo preziosa che durante la guerra avete dato ai fini della vittoria e porgere il saluto dei camerati dell'esercito permanente coi quali avete diviso in largo tributo di sangue e di gloria le aspre vicende di quattro anni di guerra.

Chiamati in difficili contingenze ad una nuova forma di vita e di opere; assunto, per la maggior parte dopo un periodo di preparazione brevissimo, il non lieve e non facile cómpito di essere guida ed esempio agli uomini lanciati nel turbine della lotta immane, voi, quasi due volte decuplicando l'efficienza numerica dei quadri, avete portato all'esercito il concorso fecondo del vostro patriottismo, del vostro intelletto, della vostra energia.

Prontamente fusi con gli ufficiali del servizio attivo permanente, supplendo col fervore dell'entusiasmo e colla tenacia del volere alla brevissima preparazione, deste sempre prove indiscusse di mirabile valore ed abnegazione e foste d'esempio e d'incitamento ai vostri soldati.

Il collocamento in congedo non vi allontanerà però dall'esercito, che le vicende di questi ultimi anni hanno ancora più intimamente fuso colla nazione; in ognuno di voi resterà vivo il ricordo e l'orgoglio di quanto in esso, scuola virile di coraggio, di fermezza e di sacrifizio, si è compiuto.

Son certo che voi continuerete ad essere nella vita civile gli educatori del popolo nell'amore della patria e delle sue istituzioni, cómpito nobilissimo che spetta soprattutto a chi come voi può dire: Io ero là dove si è combattuto e si è vinto.

« Generale *Diaz* ».

CRONACA ITALIANA

S. E. Nitti alla Polonia. — Affidandolo ad uno dei piloti che sono partiti in volo per Varsavia, il presidente del Consiglio, on. Nitti, ha inviato al presidente del Consiglio dei ministri polacco, sig. Paderewski, il seguente messaggio:

« Profitto del primo viaggio aereo che tanto ravvicinerà le nostre due capitali, per inviare a Vostra Eccellenza l'espressione dei sentimenti cordiali e devoti del suo collega italiano, insieme ai fervidi voti che con me formula tutta Italia per la prosperità e la fortuna della risorta Polonia.

Quaranta milioni di cuori italiani hanno partecipato con gioia profonda a quella dei polacchi ritrovanti la loro patria gloriosa ».

TELEGRAMMI " STEFANI „

PARIGI, 22. — Il Consiglio supremo nella seduta odierna si è occupato della situazione politica in Ungheria ed ha deciso di inviare il seguente telegramma alla Missione interalleata a Budapest, la quale lo porterà a cognizione delle autorità ungheresi:

Le potenze alleate ed associate hanno esaminato di nuovo le informazioni ricevute da altre fonti circa i recenti avvenimenti verificatisi a Budapest. Le loro conclusioni sono le seguenti:

Esse hanno il più grande desiderio di concludere col popolo ungherese una pace duratura, ma ritengono che non potrebbero far ciò finchè l'attuale Governo ungherese rimarrà al potere. Tale Governo fu stabilito non per volontà del popolo, ma per un colpo di Stato effettuato da un piccolo gruppo di polizia sotto la protezione di un esercito straniero Esso ha per capo un membro della famiglia degli Absburgo, i quali, per la loro politica e la loro ambizione, sono in gran parte responsabili delle calamità per le quali il mondo soffre e soffrirà ancora per lungo tempo. I governi alleati e associati non possono accordarvi l'aiuto economico di cui l'Ungheria ha così grande bisogno.

L'arciduca Giuseppe ci comunica che egli è pronto, prima di entrare in relazione coi Governi alleati e associati, a sottoporsi alla prova di una consultazione popolare. Noi gli rispondiamo: Ciò non può soddisfarci, poichè le elezioni si farebbero sotto gli auspici di una amministrazione alla testa della quale si trova lo stesso arciduca. Nella disgraziata situazione attuale in Ungheria, è difficilissimo ottenere mediante le elezioni una esatta espressione della volontà popolare.

Vi sarebbero difficoltà insormontabili se le elezioni avessero luogo sotto il controllo di un Absburgo. Anche se una assemblea, eletta in tali condizioni rappresentasse veramente il paese, nessuno lo ammetterebbe.

È dunque nell'interesse della pace europea che i Governi alleati e associati sono obbligati ad insistere perchè l'attuale pretendente al potere supremo dello Stato ungherese dia le sue dimissioni e perchè un Governo in cui siano rappresentati tutti i partiti proceda alla consultazione del popolo ungherese.

Le potenze alleate sarebbero disposte a negoziare con qualsiasi Governo che godesse la fiducia di un'Assemblea eletta in tale modo.

Siete pregati di far pubblicare questo messaggio in tutti i distretti.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*